



Sentenza

n. 2 / 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Leonardo Venturini Presidente

Claudio Guerrini Consigliere (*relatore*)

Alessandra Cucuzza Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero **63012** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Toscana della Corte dei conti nei confronti di:

- **Impresa individuale Tano's Travel Service** di Ramaj Artan, con sede legale in via del Porcellana 24 Firenze (P. IVA 06079820483), in persona del legale rappresentante sig. Ramaj Artan, nato a Tirana il 15 luglio 1968 e residente in Firenze via De' Ginori n. 29 (c.f. RMJRTN68L15Z100W),

(*non costituita*);

- **Società Tano's Group s.r.l.s.**, società unipersonale con sede legale in via Palazzuolo n. 22 Firenze (P.IVA 06744230480), in persona del

legale rappresentante sig. Ramaj Artan, nato a Tirana il 15 luglio 1968 e residente in Firenze via De' Ginori n. 29 (c.f. RMJRTN68L15Z100W),
(non costituita).

Esaminati gli atti e i documenti della causa;
uditi, nell'udienza del 14 dicembre 2023, tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Simonetta Agostini, il magistrato relatore dott. Claudio Guerrini e il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Paola Ciccarelli.

FATTO

Con atto di citazione depositato il 10 maggio 2023 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha chiamato in giudizio l'impresa individuale e la società indicate in epigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Comune di Firenze, nella misura complessiva di **euro 32.974,50**, di cui **euro 3.363,00** da addebitare alla Tano's Travel Service e **euro 29.611,50** alla Società Tano's Group s.r.l.s., oltre interessi, rivalutazione monetaria ed accessori di giustizia.

A sostegno della domanda, l'organo requirente ha dedotto che i soggetti convenuti, nell'ambito della gestione di diverse strutture avrebbero omesso di versare al Comune di Firenze varie somme dovute a titolo di imposta di soggiorno per vari periodi compresi negli anni 2016-2022.

In tal modo, i medesimi avrebbero violato gli obblighi derivanti dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 20 giugno 2011 (successivamente integrato e modificato con le deliberazioni consiliari n. 21 del 7 maggio 2012, n. 50 del 28 luglio 2014

e n. 12 del 2 marzo 2015), con il quale il Comune di Firenze, nell'istituire e disciplinare, con effetto dal 1° luglio 2011, l'imposta di soggiorno introdotta dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ne ha previsto il pagamento da parte dei soggetti clienti delle strutture ricettive ai relativi gestori, nonché l'obbligo di questi ultimi di riversare periodicamente al Comune le somme così riscosse, previa specifica dichiarazione volta ad attestare mensilmente il numero dei soggiornanti e dei relativi pernottamenti, nonché l'ammontare dell'imposta riscossa da riversare al Comune e gli estremi dell'avvenuto versamento.

L'azione erariale ha tratto origine da una *notitia damni* proveniente dalla presunta Amministrazione danneggiata (prot. n. 8 del 3 gennaio 2022) che segnalava l'omissione di versamenti relativi all'imposta di soggiorno da parte del sig. Ramaj Artan, spesso accompagnata dalla mancata presentazione delle dichiarazioni mensili previste dalla regolamentazione comunale.

A tale comunicazione iniziale la Procura regionale ha fatto seguire specifica attività di accertamento, comprensiva di apposita delega istruttoria alla Polizia Municipale di Firenze, finalizzata alla precisa individuazione dei responsabili dell'inadempimento e all'esatta rappresentazione della situazione debitoria dei soggetti convenuti.

A riscontro, l'organo delegato ha prodotto una relazione istruttoria (prot. 1963/2022) da cui emergeva che la Tano's Travel Service e, successivamente, la Tano's Group s.r.l.s., entrambe gestite dal sig. Ramaj Artan, rispettivamente, in qualità di titolare unico e di legale rappresentante, erano gestori di plurime strutture ricettive di tipo "casa

appartamento vacanze” (in sigla, CAV) per le quali dal portale dedicato I.d.S. del Comune di Firenze risultava quanto di seguito esposto:

A) IMPRESA INDIVIDUALE TANO’S TRAVEL SERVICE

1. “An Art Oasis”, 5 posti letto, sita in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 34, periodo 20.03.2017-08.05.2017, nessuna presenza ospiti registrata nel portale I.d.S. per il mese di aprile 2017;

2. “Flower Apartment Santa Maria Novella”, 4 posti letto, sita in Firenze via Palazzuolo n. 22, periodo 31.10.2016-08.05.2017, nessuna presenza ospiti registrata nel portale I.d.S. per tale periodo;

3. “Grand Apartment Mattonaia”, 11 posti letto, sita in Firenze via della Mattonaia n. 46, periodo 31.03.2017-08.05.2017, nessuna presenza ospiti registrata nel portale I.d.S. per il mese di aprile 2017;

4. “Sunny Fortezza Apartment”, 6 posti letto, sita in Firenze via della Fortezza n. 5, periodo 31.10.2016-03.05.2017, nessuna presenza ospiti registrata nel portale I.d.S. per tale periodo;

5. “Quiet Haven in San Lorenzo”, affittacamere non imprenditoriale, 3 posti letto fino al 23.01.2019 e 4 posti letto dal 24.01.2019, sita in Firenze via De’ Ginori, n. 29, imposta di soggiorno regolarmente riversata per il mese di gennaio 2016, presenze ospiti inserite nel portale I.d.S. ma riversamenti non effettuati per il periodo febbraio/dicembre 2016, presenze ospiti inserite nel portale I.d.S. ma riversamenti non effettuati per i mesi di gennaio e novembre 2017, imposta regolarmente riversata per i restanti mesi del 2017, omesso inserimento delle presenze ospiti nel portale I.d.S. per l'intero anno 2018 e per il periodo gennaio/agosto 2019.

B) SOCIETA' TANO'S GROUP S.R.L.S.

1. "An Art Oasis", "5 posti letto", periodo 16.06.2017-12.11.2019, nessuna presenza ospiti registrata nel portale I.d.S. per le mensilità da luglio a settembre 2017, presenze ospiti inserite nel portale I.d.S. ma riversamenti non effettuati per il mese di gennaio 2018, nessuna presenza ospiti registrata nel portale I.d.S. per le mensilità da aprile a dicembre 2018, nessuna presenza ospiti registrata nel portale I.d.S. per le mensilità da gennaio a ottobre 2019;

2. "Flower Apartment Santa Maria Novella", 4 posti letto, periodo 15.06.2017 ancora attiva, imposta regolarmente riversata per tutto il 2017 ad eccezione del mese di luglio per il quale nessuna presenza ospiti è stata registrata nel portale I.d.S., nessuna presenza ospiti registrata nel portale I.d.S. per gli anni dal 2018 al 2022;

3. "Grand Apartment Mattonaia", 11 posti letto, periodo dal 16.06.2017 ancora attiva, imposta regolarmente riversata per tutto il 2017 ad eccezione del mese di luglio per il quale nessuna presenza ospiti è stata registrata nel portale I.d.S., nessuna presenza ospiti registrata nel portale I.d.S. per gli anni dal 2018 al 2022;

4. "Sunny Fortezza Apartment", 6 posti letto, periodo dal 16.06.2017 ancora attiva, imposta regolarmente riversata per tutto il 2017 ad eccezione del mese di luglio per il quale nessuna presenza ospiti è stata registrata nel portale I.d.S., presenze ospiti inserite nel portale I.d.S. ma riversamenti non effettuati per le mensilità da gennaio ad aprile del 2018, nessuna presenza ospiti registrata nel portale I.d.S. per le mensilità da maggio a dicembre 2018, nessuna presenza ospiti

registrata nel portale I.d.S. per gli anni dal 2019 al 2022;

5. "Quiet Haven in San Lorenzo", 7 posti letto, dal 10.09.2019 ancora attiva, nessuna presenza ospiti registrata nel portale I.d.S. per le mensilità da settembre a dicembre 2019 e per tutte le mensilità degli anni 2020-2022.

La relazione della Polizia municipale delegata procedeva quindi alla quantificazione degli importi non versati nella fattispecie, precisando che, per quelle mensilità in cui non erano state inserite le presenze degli ospiti nell'apposito portale, era stato applicato un metodo induttivo, assumendo come parametro il c.d. tasso medio di occupazione (TMO) previsto dal comma 6 dell'art. 10 del medesimo regolamento, ovvero il numero dei posti letto gestiti dall'impresa e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio.

Nello specifico, per i sopra evidenziati periodi degli anni dal 2016 al 2022, venivano individuati gli importi di seguito riportati (e meglio dettagliati in tabelle incluse nella menzionata relazione), per un totale complessivo di euro 32.974,50:

A) IMPRESA INDIVIDUALE TANO'S TRAVEL SERVICE totale euro 3.363,00, riferito a, rispettivamente, "An Art Oasis" per euro 111,00, "Flower Apartment Santa Maria Novella" per euro 318,00, "Grand Apartment Mattonaia" per euro 244,50, "Sunny Fortezza Apartment" per euro 481,50 e "Quiet Haven in San Lorenzo" per euro 2.208,00;

B) SOCIETA' TANO'S GROUP S.R.L.S. totale euro 29.611,50, riferito a, rispettivamente, "An Art Oasis" per euro 2.722,50, "Flower Apartment

Santa Maria Novella” per euro 4.399,00, “Grand Apartment Mattonaia” per euro 12.120,50, “Sunny Fortezza Apartment” per euro 6.253,00 e “Quiet Haven in San Lorenzo” per euro 4.116,00.

Ravvisando la sussistenza di un’ipotesi di responsabilità erariale, la Procura contabile ha quindi provveduto a notificare agli odierni convenuti il rituale invito a dedurre, senza peraltro ricevere alcun riscontro da parte dei medesimi.

Nell’atto di citazione successivamente depositato, la Procura regionale ha provveduto ad esporre, oltre ai fatti qui ricostruiti, anche le ragioni in diritto sulla cui base ha ritenuto sussistenti nella fattispecie tutti gli elementi costitutivi della responsabilità contabile da imputare ai soggetti convenuti, nei cui confronti, pertanto, ha conclusivamente chiesto la condanna al risarcimento in favore del Comune di Firenze.

All’udienza di discussione, il pubblico ministero ha chiesto la dichiarazione di contumacia delle parti convenute e, facendo richiamo alle argomentazioni già svolte nell’atto introduttivo di giudizio, ha insistito per l’accoglimento della domanda.

DIRITTO

1. In via preliminare, ai sensi dell’art. 93 c.g.c., occorre dichiarare la contumacia delle convenute impresa individuale Tano’s Travel Service e società Tano’s Group s.r.l.s., che non si sono costituite in giudizio benché ritualmente citate a mezzo di posta elettronica certificata (come da ricevute di consegna in atti).

2. Pur in assenza di contestazioni sul punto, si ritiene inoltre doveroso affermare la sussistenza della giurisdizione contabile sulla controversia

in esame.

Al riguardo, è sufficiente in questa sede fare richiamo all'opera di inquadramento sistematico compiuta in diversi precedenti giurisprudenziali, non solo di questa Sezione giurisdizionale, che hanno recentemente ribadito l'esperibilità dinanzi al giudice contabile dell'ordinaria azione di responsabilità nei confronti del gestore di una struttura ricettiva che ometta di riversare all'ente locale l'imposta di soggiorno riscossa o da riscuotere a carico dei propri clienti, anche alla luce della recente normativa, ovvero dell'art. 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha inserito il comma 1-ter nel corpo dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché dell'art. 5-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha operato un'interpretazione autentica della suddetta novella legislativa.

In tali pronunce è stato, infatti, correttamente evidenziato che, di norma (e così avviene nel caso di specie), negli enti locali che hanno istituito l'imposta di soggiorno in conformità al citato art. 4, d.lgs. n. 23/2011, la relativa disciplina posta dai regolamenti comunali assegna ai gestori delle strutture ricettive una fondamentale funzione strumentale ai fini della riscossione del tributo, caratterizzata essenzialmente dall'incarico di provvedere al suo accertamento e al suo incasso a carico dei soggetti passivi rappresentati dai clienti delle strutture, nonché da specifici obblighi di rendicontazione delle somme introitate e di relativo riversamento nelle casse comunali. Ciò consente di configurare

l'esistenza, tra l'ente locale e il gestore della struttura ricettiva, di un rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione contabile, allorquando la violazione da parte del secondo di taluno dei suddetti obblighi determini un danno erariale consistente nel mancato incameramento da parte dell'ente del gettito dell'imposta di soggiorno effettivamente spettante (cfr.: Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 325/2021; Sez. Giur. Liguria, sent. n. 1/2022; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 189/2022; Sez. II Centr. App., sent. n. 275/2022).

3. Nel merito, l'oggetto del presente giudizio è costituito dall'ipotesi di danno erariale asseritamente causato al Comune di Firenze, da parte sia dell'impresa individuale Tano's Travel Service che della società Tano's Group s.r.l.s., entrambe di fatto gestite dal sig. Ramaj Artan, in ragione dell'omesso versamento dell'imposta di soggiorno riscossa, o comunque da riscuotere, nella loro qualità di titolari di strutture ricettive operanti nel territorio comunale.

Al riguardo, la domanda proposta dalla Procura regionale merita integrale accoglimento.

L'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 prevede la possibilità, per determinate tipologie di Comuni, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo praticato dalla struttura per notte di soggiorno.

In conformità a tale disposizione legislativa, il Comune di Firenze ha provveduto ad istituire e disciplinare l'applicazione di tale tributo con la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 20 giugno 2011, con

effetto dal 1 luglio 2011. Il regolamento approvato in tale sede è stato successivamente integrato e modificato dalle deliberazioni consiliari n. 21 del 7 maggio 2012, n. 50 del 28 luglio 2014 e n. 12 del 2 marzo 2015, che hanno appunto disposto la riscossione dell'imposta da parte dei gestori delle strutture alberghiere e il successivo riversamento all'Ente dei relativi introiti, previa specifica dichiarazione mensile.

Appurato quindi che, nel caso specifico, si è effettivamente instaurato un rapporto di servizio tra l'Ente impositore e i soggetti convenuti, occorre rilevare che, in base alla documentazione versata in atti, risulta ampiamente dimostrato come, nell'ambito della gestione svolta negli anni 2016-2022 delle strutture ricettive indicate in narrativa, siano stati ripetutamente violati gli obblighi derivanti dalla citata regolamentazione comunale. Emerge in particolare che, per vari periodi distintamente specificati in fatto, i soggetti convenuti non hanno né inserito i dati delle presenze degli ospiti nel portale dedicato I.d.S. del Comune di Firenze né presentato le relative dichiarazioni mensili previste, e poi non hanno provveduto al riversamento al Comune di Firenze delle somme riscosse o che, comunque, avrebbero dovuto riscuotere dai propri clienti a titolo di imposta di soggiorno.

Da tale condotta illecita è quindi causalmente derivato un danno erariale da mancata entrata, consistente nel non avvenuto incameramento da parte del Comune di Firenze del gettito di competenza relativo all'applicazione del tributo in questione.

In ordine al *quantum* complessivo di tale danno, anzitutto non vi è dubbio che esso comprenda la quota corrispondente alle somme che,

in base ai dati delle presenze di ospiti inseriti nel portale dedicato I.d.S. del Comune di Firenze, i gestori delle strutture ricettive in questione hanno riscosso o avrebbero dovuto riscuotere ma non hanno riversato all'Ente impositore. Con riferimento invece alle altre mensilità addebitate, per le quali non sono stati inseriti i dati nel suddetto portale dedicato né sono state presentate le dichiarazioni mensili di pernottamento, il Collegio ravvisa la sussistenza dei presupposti per la liquidazione in via equitativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ovvero la prova dell'esistenza del danno risarcibile, nonché l'obiettivo impossibilità, o particolare difficoltà, di provarne il preciso ammontare. Ciò posto, si ritiene condivisibile la quantificazione operata dal Comune di Firenze in applicazione dell'art. 10, comma 6, del citato regolamento comunale relativo alla disciplina dell'imposta in questione, il quale prevede i criteri di accertamento del *quantum* da riversare per tutte le ipotesi in cui i titolari delle strutture non depositino documentazione sufficiente a ricostituire il gettito. Tale determinazione, necessitata per specifica responsabilità dei convenuti stessi, risulta assolutamente ragionevole in quanto fondata su un indice di riferimento, il c.d. tasso medio di occupazione, calcolato secondo un metodo matematico induttivo obiettivamente coerente e rigoroso, ovvero sia assumendo a parametro il numero dei posti letto gestiti dall'impresa e la percentuale media di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio considerato (sulla idoneità di uno specifico metodo statistico-comparativo a carattere induttivo per la quantificazione del danno, cfr.

Sez. I Centr. 16 marzo 2023 n. 107).

In definitiva, pertanto, questo Collegio, in aderenza alla richiesta della Procura attrice, ritiene di determinare l'ammontare del danno da risarcire nella misura complessiva pari a euro 32.974,50, da ripartire tra l'impresa individuale Tano's Travel Service e la società Tano's Group s.r.l.s. in relazione ai rispettivi periodi di gestione delle indicate strutture ricettive e, quindi, da addebitare alla prima per euro 3.363,00 e alla seconda per euro 29.611,50.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, infine, il comportamento antigiusuridico dei suddetti soggetti convenuti risulta connotato dal dolo c.d. "contrattuale", individuabile nella coscienza e volontà di disattendere ai sopra ricordati obblighi di servizio e di determinare conseguentemente la produzione del danno.

Ravvisati, pertanto, nella fattispecie tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa imputabile agli odierni convenuti, questo Collegio ritiene in conclusione che i medesimi siano tenuti a corrispondere al Comune di Firenze, a titolo di risarcimento del danno arrecato, le somme così rispettivamente determinate:

- euro 3.363,00 a carico dell'impresa individuale Tano's Travel Service;

- euro 29.611,50 a carico della società Tano's Group s.r.l.s.

Detti importi devono essere maggiorati della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo, ovverosia dal giorno di scadenza dell'obbligo di riversamento delle somme dovute a titolo di

tassa di soggiorno, fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

4. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando con riferimento al giudizio iscritto al n. **63012** del registro di segreteria:

DICHIARA

la contumacia dei convenuti **Tano's Travel Service e Società Tano's Group s.r.l.s.;**

ACCOGLIE

la domanda attorea e, per l'effetto, condanna i convenuti al pagamento in favore del Comune di Firenze della somma complessiva di **euro 32.974,50** (*trentaduemilanovecentosettantaquattro/50*), di cui **euro 3.363,00** (*tremilatrecentosessantatre/00*) da addebitare alla **Tano's Travel Service** e **euro 29.611,50** (*ventinovemilaseicentoundici/50*) alla **Società Tano's Group s.r.l.s.** Le predette somme devono essere maggiorate della rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e degli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio a favore dell'Erario seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 72,00.= (diconsi euro Settantadue/00. =) a carico

della **Tano's Travel Service** e in euro 72,00.= (diconsi euro Settantadue/00.=) a carico della **Società Tano's Group s.r.l.s.**

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

L'estensore

Claudio Guerrini

Firmato digitalmente

Il Presidente

Leonardo Venturini

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 08 gennaio 2024

Il Funzionario

Dott.ssa Simonetta Agostini

Firmato digitalmente